



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Al Capo di Gabinetto del Ministero della giustizia

Oggetto: art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 in tema di minori stranieri non accompagnati – nomina dei tutori volontari – comunicazione agli uffici giudiziari.

Gentilissima,

come a Lei noto la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017, rappresenta il primo intervento legislativo a carattere generale, in Italia e in Europa, che disciplina tutti gli aspetti attinenti alla protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Tra le norme previste dalla legge in parola, l’art. 11 prevede la creazione, presso i tribunali per i minorenni, di elenchi di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

Ai fini dell’iscrizione in suddetti elenchi, gli aspiranti tutori volontari sono stati selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome; nelle regioni prive di garante, la selezione e la formazione è svolta temporaneamente dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

La ricomposizione del “sistema-tutela” è stata data anche dalla previsione, contenuta nel d.lgs. n. 220/2017, che ha devoluto la competenza per la nomina del tutore di minori stranieri non accompagnati al tribunale per i minorenni: l’art. 19, quinto comma, del d.lgs. n. 142/2015 prevede ora che “l’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore”.

La previsione normativa di cui all’art. 11 della l. n. 47/2017 si pone ora dinanzi alla prova della sua concreta attuazione. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, l’attività di monitoraggio espletata dall’Autorità garante in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 220/2017 ha rilevato che sono stati compiuti sicuramente considerevoli progressi riguardo la sua concreta applicazione. Ciò è testimoniato dal numero delle candidature degli aspiranti tutori pervenute ad oggi su tutto il territorio nazionale (circa 4000) e da ultimo dal numero di cittadini

che, selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome e dall'Autorità garante hanno manifestato la loro disponibilità ad essere inseriti negli elenchi di tutori volontari presso i tribunali per i minorenni competenti (circa 1000).

L'attuazione dell'art. 11 della l. n. 47/2017 ha trovato favore nelle istituzioni europee, anche in risposta alla procedura d'infrazione che la Commissione aveva avviato nel 2014 contro l'Italia per presunta violazione della disciplina europea sui minori non accompagnati, in particolare richiedenti protezione internazionale. Come noto il 25 gennaio 2018 la procedura è stata archiviata.

Il panorama sino a qui delineato, nella sua prospettiva applicativa, presenta tuttavia elementi di criticità.

Infatti si rilevano alcune difficoltà, legate in particolare al numero di tutori volontari ad oggi nominati. Nello specifico si evidenzia come, a fronte delle numerose candidature pervenute da aspiranti tutori e del numero di cittadini iscritti negli elenchi, ad oggi il numero di tutori volontari nominati dai tribunali risulti essere ancora assolutamente esiguo.

Alla luce di tutto ciò, appare necessario evidenziare che l'attuazione dell'art. 11 della l. n. 47/2017 deve essere il risultato di un lavoro sinergico che coinvolga tutti gli attori del sistema di protezione e accoglienza, i garanti regionali e delle province autonome e così i tribunali competenti per la nomina affinché sia tempestivamente attivato un intervento che esprima incondizionatamente la centralità di scelte a favore della persona di minore età cittadina di paese terzo.

Tutto ciò premesso, si richiede la cortese collaborazione di codesto Ministero al fine di condividere con gli uffici giudiziari competenti la necessità di attuare efficacemente la disposizione in menzione, provvedendo, laddove risultano esserci elenchi con numerosi nominativi di aspiranti tutori, la nomina tempestiva dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati accolti sul territorio nazionale. Ciò al fine di realizzare in tempi rapidi un "sistema" nazionale uniforme, esclusivo ed effettivo della tutela volontaria, riparando alla frammentarietà delle prassi previgenti, che tuttora persistono, nonché per scongiurare l'apertura di una nuova procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Al riguardo si richiama anche la raccomandazione n. 6, con la quale il Parlamento europeo "esorta gli Stati membri ad accelerare le procedure per la nomina di tutori o di tutori temporanei per i minori non accompagnati al loro arrivo".

L'applicazione della tutela volontaria rispetto alla tutela pubblica, come strumento su cui si muove la sfida attuativa dell'art. 11 della l. n. 47/2017, appare fondamentale sia per non disperdere il patrimonio partecipativo che la società civile ha offerto volontariamente, ma soprattutto per consentire al sistema di tutela volontaria di contribuire a strutturare un sistema

di integrazione delle persone straniere di minore età, in ossequio al principio del superiore interesse del minore sancito dalla Convenzione di New York del 1989.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione che vorrà essere offerta si porgono cordiali saluti.

Filomena Albano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filomena Albano', written in a cursive style.